



# PICCOLO CORO Melograno FIRENZE

## STATUTO

### *ARTICOLO 1*

#### *COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA*

È costituita ai sensi del Codice civile e del Codice del terzo settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche) l'Associazione di promozione sociale "Piccolo Coro Melograno di Firenze APS" (nel seguito denominata "Associazione") con sede legale stabilita all'inizio di ogni anno sociale con delibera del Consiglio Direttivo ma comunque situata nel territorio della Città Metropolitana di Firenze e con durata a tempo indeterminato.

L'Associazione riconosce l'attività svolta dai fondatori Mario Piccioli e Laura Bartoli, a partire dalla loro costituzione nel mese di ottobre 2001.

### *ARTICOLO 2*

#### *SCOPO, FINALITA' E ATTIVITA'*

L'Associazione è un'organizzazione senza scopo di lucro, è apolitica ed ha lo scopo di promuovere la formazione e la socializzazione dell'infanzia e dei giovani attraverso la musica e in particolare l'attività corale. Si propone di ricercare, sperimentare, produrre e diffondere musiche con riferimento al patrimonio culturale locale, toscano, italiano ed internazionale.

L'Associazione riconosce la figura di Mariele Ventre come figura simbolica di ogni attenzione affettuosa verso l'infanzia e la sua attività educativa, pedagogica ed artistica come concreto modello di riferimento per le attività dell'Associazione.

Inoltre l'Associazione riconosce l'Antoniano di Bologna e le sue attività educative quale modello culturale, educativo e musicale.

Promuove, in particolare tutte le attività a sostegno dell'infanzia e dei giovani.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati:



*MP*



- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, co. 1, art. 5 Codice del terzo settore); in particolare, l'Associazione esercita l'organizzazione di Corsi individuali e/o collettivi, di propedeutica musicale, canto, solfeggio, tecnica vocale, polifonia, educazione all'ascolto, strumenti musicali, ed ogni altro argomento attinente alla formazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani nel campo della musica;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo ((lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore) in particolare, l'Associazione esercita:
  - l'organizzazione di concerti, spettacoli musicali in genere, sia teatrali, sia televisivi sia cinematografici;
  - la produzione e la realizzazione di registrazioni musicali su qualunque supporto;
  - l'organizzazione di lezioni pubbliche, anche cicliche, seminari di studio, convegni e mostre;
  - la diffusione e/o stampa di pubblicazioni inerenti alla materia musicale nella finalità associativa, per mezzo di qualsiasi supporto tecnologico;
  - l'organizzazione di lezioni magistrali, individuali e/o collettive, di canto, solfeggio, educazione all'ascolto, armonia, polifonia vocale, tecnica vocale;
  - l'organizzazione di lezioni magistrali, individuali e/o collettive di storia della musica e di teoria musicale (secondo vari indirizzi: composizione, lettura, riproduzione, etc.), nonché di lezioni ed esercitazioni pratiche d'avviamento allo studio e di studio della strumentistica musicale nelle varie forme d'esercizio (solistico, gruppo polifonico ecc.).
  - l'organizzazione, direttamente o indirettamente, di rassegne, concorsi e premi, nell'ambito dei temi di competenza dell'Associazione;
  - la partecipazione tramite propri gruppi vocali, propri associati o propri rappresentanti, a rassegne, concorsi e premi, di ogni livello purché nell'ambito dei temi di competenza dell'Associazione;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ((lett. k), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore), in particolare l'Associazione esercita: l'accoglienza di cori e gruppi/associazioni affini provenienti dall'Italia e dall'Estero e l'organizzazione di eventi in compartecipazione con i gruppi ospitati; l'organizzazione di trasferte e di viaggi finalizzati all'incontro con altre realtà corali in Italia ed all'estero; la partecipazione a concorsi o rassegne corali in Italia ed all'estero; la partecipazione ad altre attività di interesse sociale culturale o religioso in Italia ed all'estero;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata ((lett. v), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore);



MP

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco ((lett. w), co. 1, art. 5 del Codice del terzo settore);

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

### **ARTICOLO 3**

#### **TIPOLOGIE ASSOCIATI**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, partecipino alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo precedente.

L'associazione è formata in via principale ma non esclusiva da un Coro di voci bianche e da un coro giovanile. Il Coro di voci bianche ed il Coro giovanile sono due gruppi sinergici nella finalità dell'associazione. Tuttavia le due formazioni corali non sono in alcun rapporto consequenziale. Ulteriori formazioni corali possono essere individuate dal Direttore Artistico ed approvate dal Consiglio Direttivo.

Nell'Associazione Culturale "Piccolo Coro Melograno di Firenze" si distinguono sei categorie di soci: Soci Fondatori - Soci Coristi minori - Soci Coristi maggiorenni - Soci Ordinari - Soci Sostenitori - Soci Onorari.

Sono **Soci Fondatori** quelli che sono intervenuti all'Assemblea costitutiva del Piccolo Coro Melograno. I fondatori ancora aderenti all'Associazione hanno il compito di controllare che l'attività associativa sia conforme allo spirito costituente e allo scopo statutario dell'Associazione stessa. Potranno essere chiamati ad esprimersi in caso di difficoltà interpretative dello Statuto. Gli stessi potranno fornire il loro parere non vincolante su tutte le problematiche che si presentano nella gestione dell'Associazione

Sono **Soci Coristi Minori** quei bambini o bambine che siano stati ammessi al Coro di voci bianche. Inoltre, sono **Soci Coristi Minori** quei ragazzi e ragazze di età inferiore ai 18 anni che siano stati ammessi alle attività del Coro giovanile.



È **Socio Ordinario** uno dei genitori o degli esercenti la potestà genitoriale sul socio corista minore. Per i nuclei familiari con più soci coristi minori all'interno dello stesso gruppo corale, la rappresentanza del minore e pertanto la qualifica di socio ordinario resta unica. Resta intesa la facoltà del genitore socio ordinario di delegare l'altro genitore per rappresentarlo nelle assemblee sociali e per le conseguenti votazioni.

Sono **Soci Coristi Maggiorenni** coloro che fanno parte del Coro giovanile, avendo compiuto la maggiore età. Il socio corista che ha assunto tale qualifica in età minore, al momento della maggiore età sostituisce il socio ordinario che lo rappresentava all'interno dell'Associazione. Ove tale genitore ricopra in quel momento una carica all'interno dell'Associazione, la stessa cesserà al termine dell'anno sociale in corso.

Sono **Soci Sostenitori** quegli Enti o quelle persone, fisiche o giuridiche, che, avendo un'attività o un fine non in contrasto con l'attività dell'associazione, su delibera del Consiglio Direttivo, e previa richiesta scritta dell'aspirante socio, sostengano in modo finanziariamente adeguato, o attraverso erogazione di servizi, l'attività annuale dell'Associazione.

Sono **Soci Onorari** quegli Enti o quelle persone, fisiche o giuridiche, che, con delibera dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, si siano particolarmente distinte per azioni risultate idonee alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

La partecipazione alle attività di propedeutica musicale o ad altre attività organizzate dall'Associazione, non fanno assumere la qualifica di socio dell'Associazione e non implicano alcun coinvolgimento associativo.

#### **ARTICOLO 4**

##### **AMMISSIONE ASSOCIATI - MANTENIMENTO QUALIFICA**

La qualifica di Socio Corista si assume mediante delibera del Consiglio Direttivo, unicamente su proposta conforme del Direttore Artistico, previa audizione effettuata da quest'ultimo, unitamente al Direttore del Coro, a seguito della quale l'aspirante socio corista viene ritenuto idoneo.

I tempi e le modalità per le selezioni e le audizioni sono stabilite dal Direttore Artistico previa consultazione con il Consiglio Direttivo. Il Direttore Artistico, unitamente al Direttore del Coro può decidere su un eventuale periodo di prova, di durata da concordare con il Consiglio Direttivo, prima della ammissione del corista.

Tutti i Soci, una volta ammessi, dovranno compilare un modulo di iscrizione indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, autorizzazione alla pubblicazione delle foto eseguite durante le attività del gruppo ed al trattamento, per i soli fini interni, dei dati personali. Inoltre, si dovrà dichiarare di attenersi al Presente Statuto e ad eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi associativi.



La qualifica di Socio Ordinario, essendo conseguente alla qualifica di Socio Corista Minore e ad essa funzionale, si assume e si perde in conseguenza dell'assunzione o della decadenza per qualsiasi motivo dalla qualifica del Socio Corista Minore che si rappresenta.

L'assunzione ed il mantenimento della qualifica di socio corista Minore o Maggiore (e la corrispondente assunzione ed il mantenimento della qualifica di socio ordinario) presuppongono l'integrale accettazione da parte del socio ordinario (o del socio corista maggiore) di quanto previsto dal presente Statuto e dal regolamento dell'Associazione, oltre che delle condizioni indicate nel modulo di iscrizione e comunque di ogni decisione e/o atto deliberato dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo; nonché il pagamento della quota di iscrizione e delle quote associative annuali nei modi e nei termini deliberati dagli organi statutari.

## **ARTICOLO 5**

### **DIRITTI ASSOCIATI**

Gli Associati hanno diritto di usufruire di tutte le strutture, degli eventuali servizi, attività, prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi.

Gli Associati hanno anche il diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi.

La qualità di Socio non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGHI ASSOCIATI**

Gli Associati sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, alla osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi associativi, a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione.

## **ARTICOLO 7**

### **SCIoglimento RAPPORTO ASSOCIATIVO**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

Gli Associati possono sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima



*Handwritten signature*

Il Socio Corista minorenni viene *escluso*, su segnalazione del direttore Artistico, con delibera del Consiglio Direttivo, salvo deroghe da quest'organo espressamente motivate, per i seguenti motivi:

- a) alla fine dell'anno sociale in cui il Socio Corista iscritto al Coro di voci bianche compia il sedicesimo anno di età, e comunque al termine del relativo anno corale, salvo diversa indicazione del direttore Artistico;
- b) per assenze superiori al 25% del numero complessivo di prove e/o di concerti, effettuate nell'anno didattico precedente;
- c) per dimissioni, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo da parte del socio ordinario;
- d) qualora, secondo il giudizio insindacabile del Direttore Artistico, anche su eventuale indicazione del Direttore del Coro, ovvero a seguito di un parere medico, sussistano o subentrino condizioni di muta vocale a qualsiasi stadio, relativamente ai coristi, o sussistano o subentrino nelle corde vocali o nella fonazione del corista che richiedano l'interruzione dell'attività corale;
- e) qualora, secondo il giudizio insindacabile del Direttore Artistico, anche su eventuale indicazione del Direttore del Coro, il comportamento del Corista arrechi disturbo e/o danno agli altri coristi o non sia conforme o crei nocumento alle attività del Coro o, comunque, sia contrario alle finalità associative;
- f) nei casi in cui il socio ordinario che rappresenta il socio corista minorenni decada per qualsiasi autonomo motivo da tale qualifica.

Il Socio Corista Maggiorenni viene *escluso*, con delibera del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:

- a) per assenze superiori al 25% del numero complessivo di prove e/o di concerti, effettuate nell'anno didattico precedente;
- b) per dimissioni da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- c) qualora, secondo il giudizio insindacabile del Direttore Artistico, anche su eventuale indicazione del Direttore del Coro, ovvero a seguito di un parere medico, sussistano o subentrino condizioni nelle corde vocali o nella fonazione del corista che richiedano l'interruzione dell'attività corale;
- d) qualora, secondo il giudizio insindacabile del Direttore Artistico, anche su eventuale indicazione del Direttore del Coro, il comportamento del Corista arrechi disturbo e/o danno agli altri coristi o non sia conforme o crei nocumento alle attività del Coro o, comunque, sia contrario alle finalità associative;
- e) per motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto o del regolamento, per il mancato rispetto delle delibere adottate dagli organi statutari, per altri motivi che comportino indegnità morale, per il ritardato o mancato pagamento delle quote sociali per oltre sei mesi.

Il Socio Ordinario viene *escluso*, con delibera del Consiglio Direttivo, per i seguenti motivi:



- a) automatica decadenza a seguito della perdita della qualifica di Socio corista del minore su cui esercita la potestà genitoriale, per uno dei motivi sopra indicati;
- b) per automatica decadenza a seguito della perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è stata deliberata l'ammissione del minore;
- c) per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme del presente Statuto o del regolamento, o per il mancato rispetto delle delibere adottate dagli organi statutari, o per altri motivi che comportino indegnità morale, o per il ritardato o mancato pagamento delle quote sociali per oltre sei mesi.

Le qualifiche di socio sostenitore e di socio onorario possono essere *revocate*, rispettivamente dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci, per giustificati motivi.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo salvo ratifica della Assemblea e ne verrà data comunicazione all'interessato, anche tramite e-mail.

Gli Associati esclusi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando la/le quote associative non versate.

Gli Associati potranno opporsi alla deliberazione di esclusione, presentando ricorso entro 60 giorni alla Assemblea la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

## **ARTICOLO 8**

### **ORGANI**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente e il Consiglio Direttivo
- L'Organo di Controllo, se obbligatorio per Legge

## **ARTICOLO 9**

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai soci fondatori, dai soci ordinari e dai soci coristi maggiorenni.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'APS, è ordinaria in tutti gli altri casi.



L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati.

L'assemblea straordinaria viene convocata, oltre che dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo, anche da almeno 1/4 dei soci (tra quelli fondatori, ordinari e coristi maggiorenni).

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta.

-L'Assemblea Ordinaria è convocata con preavviso di almeno quindici giorni mediante invio per posta elettronica.

-L'Assemblea Straordinaria è convocata con preavviso di almeno dieci giorni mediante invio per posta elettronica.

La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni ed eventuale utilizzo della videoconferenza, sia in prima sia in seconda convocazione. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare, con qualunque mezzo, l'Assemblea straordinaria anche in deroga ai 10 giorni previsti ma con un minimo di preavviso di 48 ore portando a conoscenza degli Associati il motivo dell'urgenza.

## **ARTICOLO 10**

### **COMPETENZE ASSEMBLEA**

L'assemblea dei soci è il momento di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a - approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b - approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
- c - elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se istituito, dell'Organo di controllo;
- d - ratifica circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- e - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f - delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- g - approva gli eventuali Regolamenti interni;
- h - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i - revoca il Presidente e il Direttore Artistico (di cui all'Art.20) con il voto favorevole della metà più uno degli Associati;
- l - elegge il Presidente onorario su proposta del Consiglio Direttivo;
- m - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



## ARTICOLO 11

### QUORUM ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, in proprio o per delega, e per la validità di ogni delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno occorre la maggioranza dei presenti, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

L'Assemblea è costituita validamente in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega, e per la validità di ogni delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno è sufficiente la maggioranza dei presenti, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

Nelle votazioni a scrutinio palese in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nel caso di coloro che esercitano la potestà genitoriale sullo stesso minore è ammessa la delega di rappresentanza assembleare e di voto. Vale in ogni caso il principio di un voto nominale per ogni socio avente diritto a partecipare all'assemblea, anche nel caso in cui un socio fondatore o ordinario rappresenti più minori che facciano parte dello stesso o di diversi gruppi corali. Peraltro, in quest' ultimo caso (socio ordinario che rappresenta più minori che fanno parte di diversi gruppi corali) sarà consentito allo stesso, allorché si debba procedere all'elezione del Consiglio Direttivo, di poter votare sia per l'elezione dei tre componenti che rappresentano i soci ordinari afferenti il Coro di voci bianche e sia per l'elezione del componente che rappresenta i soci ordinari afferenti il Coro giovanile.

L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. L'assemblea straordinaria può essere presieduta dal Presidente; o, nel caso di convocazione da parte della maggioranza del Consiglio Direttivo, da un membro del Consiglio nominato dall'assemblea; o, nel caso di convocazione ad opera di 1/4 dei soci, da uno dei firmatari della convocazione scelto dall'assemblea. Al momento della costituzione dell'assemblea i soci nominano anche un segretario che redigerà il verbale che sarà archiviato tra i documenti dell'Associazione.

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza di 3/4 dei soci aventi diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni assunte in conformità al presente Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti.

I soci coristi maggiorenni ed i soci ordinari, per poter partecipare all'assemblea, devono, entro quella data, essere in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Direttore Artistico può partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, nei casi in cui tra gli argomenti all'ordine del giorno si verta su tematiche attinenti le proprie competenze.

*MP*



## **ARTICOLO 12**

### **RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E FORMA DI VOTAZIONE**

Ogni Associato, iscritto da almeno 3 mesi nel libro degli Associati, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 Associati.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano, salvo nei casi previsti dalla Legge.

Su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza, o su richiesta di almeno un decimo dei presenti, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto.

Per l'elezione degli organi statuari la votazione sarà effettuata a scrutinio segreto nei modi e forme previsti dalla Statuto o che saranno deliberati dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto, il Presidente indica all'Assemblea due scrutatori tra i presenti, che verranno confermati tramite immediata votazione palese e che costituiranno, unitamente al segretario dell'assemblea, i componenti della commissione elettorale, provvedendo agli incombeni relativi alle votazioni e garantendo la trasparenza e la segretezza.

## **ARTICOLO 13**

### **IL PRESIDENTE**

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Viene eletto dalla Assemblea dei Soci in sede Ordinaria, unitamente ai componenti del Consiglio Direttivo, tra tutti gli aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote associative. Salvo quanto sotto specificato, il Presidente eletto rimarrà in carica tre anni, dal primo luglio dell'anno solare in corso sino al 30 giugno del terzo anno successivo. La nomina potrà essere rinnovata per un numero illimitato di mandati. Nel caso in cui il Presidente decada dalla qualifica di socio ordinario, lo stesso resterà in carica sino alla fine dell'anno sociale in cui si è verificata la causa di decadenza, salvo i casi di indegnità per i quali il Consiglio Direttivo procederà ad indire nuove elezioni per la sostituzione.

Al Presidente spettano compiti di impulso e di coordinamento degli organi da lui presieduti, Consiglio e Assemblea dei Soci, e di vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli stessi, oltre che dall'Organo di Controllo, se esistente. Il Presidente ha la Legale Rappresentanza, sia straordinaria che ordinaria, dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e può compiere ogni atto necessario alla tutela degli interessi dell'Associazione anche relativamente alle operazioni bancarie e comunque finanziarie con firma disgiunta con il tesoriere. Egli, alla sua prima riunione dopo l'elezione, può proporre al Consiglio Direttivo il nominativo per l'ufficio di Addetto Stampa e Portavoce del Presidente.



In caso di assenza o d'impedimento del Presidente dell'Associazione, egli è sostituito, nella Presidenza del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano non assente né impedito. E' considerato più anziano il componente che fa parte del Consiglio Direttivo da maggior tempo e ininterrottamente, e, in caso di nomina contemporanea, colui che sia più anziano di età.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto o salvo espressa delibera del Consiglio Direttivo, ogni attività svolta in conseguenza ed in relazione della nomina di Presidente si intende a titolo gratuito. Il Presidente ha diritto di ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico. Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

#### **ARTICOLO 14**

##### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (in seguito denominato anche Consiglio) che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È composto dai seguenti membri: i Soci Fondatori, il Presidente dell'Associazione e quattro membri eletti dall'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, contestualmente al Presidente. Salvo quanto sotto specificato, i membri elettivi del Consiglio Direttivo rimarranno in carica tre anni, dal primo luglio dell'anno solare in corso sino al 30 giugno del terzo anno successivo. La nomina potrà essere rinnovata per un numero illimitato di mandati. Nel caso in cui uno dei componenti elettivi decada dalla qualifica di socio ordinario (o di socio corista maggiorenne) lo stesso sarà considerato decaduto e il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione come da Statuto.

Dei quattro membri elettivi del Consiglio Direttivo, tre membri sono eletti congiuntamente da tutti i soci aventi diritto al voto (compresi quelli fondatori) e scelti all'interno dei soci ordinari afferenti il Coro di voci bianche, purché in regola con il pagamento delle quote sociali ed uno è eletto congiuntamente dai soci fondatori, da quelli ordinari afferenti il Coro giovanile e dai soci maggiorenni (e scelti tra queste due categorie di soci, purché siano in regola con il pagamento delle quote sociali).

Alla prima riunione del Consiglio Direttivo, tra coloro che sono risultati eletti, vengono nominati il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario. All'ulteriore consigliere cui non viene assegnata alcuna carica specifica, potranno essere a lui delegate di volta in volta alcune funzioni.



Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo rappresenta in caso di sua temporanea assenza. Egli esercita, singolarmente e collegialmente, le ulteriori funzioni previste dalla Statuto. La nomina potrà essere rinnovata per un numero illimitato di mandati.

Il Segretario cura gli aspetti operativi ed amministrativi connessi al funzionamento dell'Associazione.

Il Tesoriere cura la gestione delle attività finanziarie dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, coadiuva l'organo di controllo, se esistente, nel predisporre, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, accompagnandolo dall'eventuale relazione contabile. Ha la firma disgiunta relativamente alle operazioni bancarie e comunque finanziarie, con il Presidente.

Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto o salvo espressa delibera del Consiglio Direttivo, ogni attività svolta in conseguenza ed in relazione dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo si intende a titolo gratuito. I membri del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute ed autorizzate dal Presidente, per lo svolgimento dell'incarico.

#### **ARTICOLO 15**

##### ***DURATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO***

Il Consiglio Direttivo ha durata di tre anni sociali dal primo luglio dell'anno solare in corso al momento dell'elezione sino al 30 giugno del terzo anno successivo. La nomina potrà essere rinnovata per un numero illimitato di mandati.

I componenti del Consiglio Direttivo eletti dall'assemblea restano in carica per il mandato conferito salvo il caso in cui anteriormente alla scadenza del triennio, intervenga la perdita della qualifica di socio ordinario come previsto dall'art.7.

#### **ARTICOLO 16**

##### ***I POTERI DEL CONSIGLIO***

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra le altre, svolge le seguenti funzioni:

- a - redige i programmi di attività associativa previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c - redige i progetti di bilancio di esercizio e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d - determina l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento;
- e - delibera sulla ammissione dei nuovi Associati;
- f - delibera sulla esclusione degli Associati;

*NP*



- g - svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione associativa;
- h - nomina il Direttore Artistico e ne propone all'Assemblea la revoca;
- i - nomina, su proposta del Direttore Artistico uno o più Direttori di Coro ed eventuali collaboratori musicali e tecnici;
- j - propone all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario;
- k - delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- l - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- m - cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà della Associazione o ad essa affidati;
- n - delibera su eventuali incarichi affidati a terzi.

## **ARTICOLO 17**

### **RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente, e di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono palesi salvo i casi previsti dalla legge. Nelle votazioni palesi, ove si abbia parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria dal Presidente, nell'anno didattico, una volta ogni quadrimestre. Può essere peraltro convocato ogni volta che il Presidente o almeno 2/3 dei componenti lo ritenga opportuno. Le convocazioni avvengono tramite posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data prescelta. La convocazione deve essere accompagnata dall'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni si svolgeranno a Firenze, presso la sede dell'Associazione o nella corrispondente area metropolitana presso altro luogo indicato dal Presidente e di prassi nelle ore serali.

Nei casi in cui, per le decisioni da assumere, il preavviso della riunione possa pregiudicare l'efficacia della riunione stessa o comunque nei casi di comprovata urgenza anche relativi a decisioni indifferibili circa la partecipazione o meno ad eventi musicali e/o culturali, che non consentano di stabilire una data condivisa, il Presidente può decidere che la riunione possa svolgersi anche per via elettronica e/o multimediale. In ogni caso ove i 2/3 dei componenti del Consiglio Direttivo, per comprovati motivi, siano contrari a tale modalità di svolgimento della riunione, il Presidente dovrà indire la riunione a Firenze presso la sede dell'associazione o nella corrispondente area metropolitana presso altro luogo indicato dal Presidente e di prassi nelle ore serali.

I consiglieri eletti dall'Assemblea decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due adunanze consecutive del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Qualora, durante il mandato elettivo, vengano a mancare per qualsiasi ragione uno o più componenti del Consiglio, o qualora durante il mandato un componente del Consiglio Direttivo cessi per qualsiasi motivo dalla carica di socio,



ordinario o di socio corista maggiorenne, il Presidente ne promuoverà la sostituzione con i nominativi risultati non eletti in base al risultato delle ultime votazioni effettuate. Qualora non vi siano nominativi disponibili sulla base del risultato delle votazioni, il Presidente indice un'assemblea straordinaria nel cui ordine del giorno deve essere indicata la sostituzione del componente mancante. Resta inteso che ove occorra sostituire il Presidente, l'elezione coinvolgerà tutti i soci aventi diritto al voto; ove, invece, occorra sostituire uno o più membri del Consiglio Direttivo in rappresentanza del Coro di voci bianche il voto sarà espresso unicamente dai soci fondatori e dai soci ordinari che rappresentano i soci coristi minori del Coro di voci bianche; ove, infine, occorra sostituire il componente del Consiglio Direttivo in rappresentanza del Coro giovanile il voto sarà espresso unicamente dai soci fondatori e dai soci ordinari che rappresentano i coristi del Coro giovanile oltre che dai soci coristi maggiorenni.

I nuovi componenti del Consiglio, nominati in sostituzione dei precedenti, restano in carica per il periodo di residuo mandato del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Qualora per un qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei membri del consiglio, sia eletti che di diritto, l'intero Consiglio s'intende decaduto ed il Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo in carica provvederà ad indire nuove elezioni del Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'avvenuta decadenza.

## **ARTICOLO 18**

### **L'ORGANO DI CONTROLLO**

Se necessario, l'Organo di controllo è formato da tre persone anche esterne alla Associazione a tale scopo elette. Tale organo è presieduto dalla persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. La sua durata è pari a quella del Consiglio Direttivo: in caso di scioglimento del Consiglio Direttivo, prima della naturale scadenza, anche i componenti dell'Organo di controllo decadono automaticamente.

Compito dell'Organo di controllo è quello di visionare il Bilancio di esercizio presentato dal Consiglio Direttivo, di riscontrarne l'esatta formazione e di informare l'Assemblea della corretta tenuta patrimoniale della Associazione. E' facoltà dello stesso Organo di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ogni qualvolta esso venga a deliberare su problemi contabili e fiscali.

In caso di superamento dei requisiti previsti dalla Legge, si applica la disciplina di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore. I membri dell'Organo di controllo non hanno diritto di ricevere alcun compenso e/o rimborso spese.

## **ARTICOLO 19**

### **ELEZIONE DEGLI ORGANI DIRETTIVI**

Il Presidente dell'Associazione, i quattro membri elettivi del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo, se previsto, sono eletti da tutti i soci aventi diritto di partecipare all'assemblea e in regola con le quote associative. Ciascun



NP

socio, ancorché appartenga a diverse categorie e rappresenti più soci minori, può esprimersi una sola volta, salvo quanto specificato per l'elezione del rappresentante del Coro giovanile nel Consiglio Direttivo e per quanto concerne i soci fondatori.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto di norma entro il 30 aprile dell'anno sociale in cui il mandato degli organi statutari è in scadenza. Potranno svolgersi anche in qualsiasi momento dell'anno ove si verifichino cause di decadenza e nelle altre cause previste dallo Statuto.

Le candidature per le varie cariche sociali devono essere presentate, previa comunicazione scritta al Presidente, entro e non oltre tre giorni antecedenti la data dell'assemblea in prima convocazione. E' onere del socio assicurarsi del ricevimento della comunicazione di candidatura. Se entro la data suddetta non pervengano comunicazioni in tal senso, sono ammesse candidature sino al giorno dell'assemblea purché prima dell'inizio della stessa.

Per quanto attiene al Presidente, sarà consegnata una scheda a tutti i soci aventi diritto al voto. Viene eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità tra due soci viene eletto colui che, alla data dell'elezione, ha un'anzianità maggiore all'interno dell'associazione. Ogni socio può esprimere una sola preferenza.

Per quanto attiene ai quattro membri elettivi del Consiglio Direttivo, saranno consegnate due schede, una (nella quale poter indicare sino a tre preferenze) per l'elezione dei 3 membri in rappresentanza dei soci ordinari afferenti al Coro di voci bianche (e destinata a questa categoria di soci ed ai soci fondatori) ed una (nella quale poter indicare al massimo una preferenza) per l'elezione di 1 membro in rappresentanza dei soci ordinari afferenti al Coro giovanile e dei soci coristi maggiorenni (e destinata solo a queste due categorie di soci, oltre che ai soci fondatori). Coloro che rappresentano soci in entrambi i cori, al di là del numero di minori rappresentati, potranno votare entrambe le schede. Vengono eletti i tre Soci ordinari afferenti i soci coristi del Coro di voci bianche che hanno conseguito il maggior numero di preferenze ed il Socio ordinario afferente il coro giovanile o il socio corista maggiorenne che abbia conseguito il maggior numero di preferenze tra soci afferenti al Coro giovanile. In caso di parità tra il terzo ed il quarto componente viene eletto colui che, alla data dell'elezione, ha un'anzianità maggiore in relazione alla numerazione dei rispettivi libri sociali. Tale preferenza sarà applicata anche alle eventuali sostituzioni che intervenissero nel corso del mandato.

Per quanto attiene ai tre membri dell'Organo di Controllo, sarà consegnata una scheda a tutti i soci aventi diritto al voto. Ciascun Socio, può esprimere fino a tre preferenze di voto. Saranno ritenuti eletti i tre nominativi che hanno conseguito il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra il terzo ed il quarto componente viene eletto il più anziano. Tale preferenza sarà applicata anche alle eventuali sostituzioni che intervenissero nel corso del mandato.

NP



## ARTICOLO 20

### IL DIRETTORE ARTISTICO

Il Direttore Artistico viene nominato annualmente, su proposta del Presidente, anche fra non soci, dal Consiglio Direttivo. Il suo mandato ha inizio il primo settembre e termina il 31 agosto dell'anno successivo. La nomina può essere rinnovata anche più volte per un numero illimitato di mandati. Per giustificato motivo il Consiglio Direttivo può deliberare la revoca del mandato al Direttore Artistico.

Il Direttore Artistico:

- provvede alle selezioni ed audizioni degli aspiranti coristi
- propone l'ammissione dei coristi per la assunzione della qualifica di soci
- coordina tutte le attività artistiche dell'Associazione;
- propone i nominativi dei soci coristi che decadono dallo loro qualifica in base all'art.7 per quanto di sua competenza;
- dirige i Cori, eventualmente avvalendosi di Direttori del coro e/o collaboratori musicali;
- individua la composizione dei Cori nelle manifestazioni;
- individua i brani da eseguire nelle manifestazioni alle quali il coro è chiamato a partecipare;
- coadiuva il Presidente dell'Associazione, anche su specifico incarico, nella gestione dei rapporti esterni sotto il profilo artistico;
- organizza, previo consenso del Consiglio Direttivo, la preparazione, aggiornamento od approfondimento musicale a favore dei soci coristi ed eventualmente dei direttori dei Cori;
- predispone un dettagliato progetto artistico e d'esibizione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

La posizione di Direttore Artistico non è né incompatibile né vincolata alla qualifica di Socio fondatore o Socio ordinario. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Direttore Artistico può ricevere un compenso e/o rimborso spese, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Il ruolo di Direttore Artistico dell'Associazione non è incompatibile con la copertura di altre cariche o incarichi professionali.

Il Consiglio Direttivo ha la Facoltà di rimuovere dall'incarico il Direttore Artistico qualora:

- sopravvenuti impegni professionali assunti dal Direttore Artistico compromettano la disponibilità del Direttore Artistico nei confronti dell'Associazione;
- in ogni caso in cui il Consiglio Direttivo ritenga il Direttore Artistico inadeguato rispetto ai compiti ad egli affidati.

Il Direttore Artistico può proporre al Consiglio Direttivo, anche durante il corso dell'anno sociale, la nomina di eventuali coadiutori-assistenti per l'espletamento delle Attività dei Cori sia sotto il profilo logistico-organizzativo

NP



sotto il profilo tecnico-musicale. Il Consiglio Direttivo contestualmente alla nomina stabilisce anche, caso per caso, l'eventuale onere economico di ciascuna collaborazione.

In particolare, il Direttore Artistico propone al Consiglio Direttivo la nomina di uno o più Direttori di Coro, anche qualora egli non possa assumere personalmente la direzione di tutti i Cori e di tutte le attività artistiche dell'Associazione. Egli potrà delegare, parzialmente o totalmente, al Direttore di Coro, i compiti di dirigere il Coro, di selezionarne i membri e la composizione dei cori nelle manifestazioni, di individuare i brani da eseguirsi.

Tutti gli incarichi proposti dal Direttore Artistico dovranno avere durata massima annuale, rinnovabile tacitamente per analogo periodo.

## **ARTICOLO 21**

### **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

## **ARTICOLO 22**

### **DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di recesso e/o decadenza dei soci e comunque in qualsiasi caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio quest'ultimo non potrà chiedere per alcun motivo il rimborso di quanto versato durante la sua appartenenza né potrà avanzare diritti sul patrimonio finanziario dell'associazione. In ogni caso anche la qualifica di socio non dà alcun diritto sul patrimonio finanziario esistente e sullo stato patrimoniale ivi comprese le poste attive.

## **ARTICOLO 23**

### **RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all' art. 6 del Codice del terzo settore.

NP



## **ARTICOLO 24**

### **ESERCIZIO SOCIALE E FINANZIARIO**

L'Esercizio finanziario inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno civile. La validità degli Organi Dirigenti e dei programmi didattici ed artistici è regolata dall'anno sociale, che ha inizio il primo luglio ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo. L'anno didattico ha inizio il primo settembre ed ha termine il 30 giugno dell'anno successivo.

## **ARTICOLO 25**

### **COMPENSI E RIMBORSI SPESE**

Tutte le prestazioni rese dai Soci nei confronti dell'Associazione sono gratuite, fatto salvo le eccezioni espressamente previste dal presente Statuto. Coloro che fanno parte degli organi elettivi o coloro cui nell'ambito associativo sono demandati specifici incarichi, possono ottenere unicamente il rimborso delle spese vive effettive sostenute per conto dell'Associazione, previa presentazione di idonei giustificativi, e solo se queste sono state preventivamente autorizzate per iscritto dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo appositamente delegato.

## **ARTICOLO 26**

### **BILANCI**

Il bilancio di esercizio è annuale e riflette l'anno solare che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione per 10 giorni precedenti la data dell'assemblea, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Alla operatività del Registro unico nazionale del terzo settore, il bilancio di esercizio approvato dalla Assemblea deve essere depositato presso il Registro stesso.

## **ARTICOLO 27**

### **LIBRI**

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;



- libro delle adunanze e delle deliberazioni della Assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo, se esistente.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

## **ARTICOLO 28**

### **ASSICURAZIONE**

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

## **ARTICOLO 29**

### **SCIoglimento ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Associati, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di scioglimento della Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio.

## **ARTICOLO 30**

### **TUTELA DELLA DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE**

La denominazione stabilita nell'atto costitutivo dell'Associazione è di proprietà degli Associati fondatori iscritti nel libro degli Associati al momento della sua costituzione.

In caso di mancanza di Associati fondatori iscritti, la denominazione è di proprietà della Assemblea stessa.

## **ARTICOLO 31**

### **ABROGAZIONE**

Il presente Statuto *abroga* i precedenti statuti



## ARTICOLO 32

### RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

## ARTICOLO 33

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRANSITORIO

Il presente Statuto così è stato approvato dai soci durante l'assemblea straordinaria tenutasi il 20 aprile 2023 in Firenze, entra in vigore dal giorno successivo alla approvazione. Per quanto attiene agli organi attualmente in carica, gli stessi restano tali sino al 30 giugno 2023.

IL PRESIDENTE  
Mario Piccioli

IL SEGRETARIO  
Ilaria De Carolis

*M. Piccioli*



*Agenzia delle Entrate*  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE  
ATTO REGISTRATO IL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ ESATTI EURO *200,00*  
2018/3 *QUINTORE*

04 MAG. 2023

*MP*



*MP*